

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

Provincia di Como

Codice Fiscale: 03686280136

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 8 Registro Deliberazioni del 30-07-2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Grandi Marcello	P	Pozzi Edio	P
Vitali Fabrizio	P	Colombo Mario	A
Volpi Donata Amedea Candida	P	Manzoni Roberto	P
Ali' Nicola	P	Fasoli Albino	P
Molli Giuliano	P	Nati Claudio	P
Molteni Luca	P		

Presenti...: 10

Assenti....: 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Nin Dott.ssa Mara.

Il Signor Grandi Marcello, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Atteso che in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13: - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"; - al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"; - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; - al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Atteso che l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per energia reti e Ambiente):

-n. 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani o RU);

-n. 715/2018/R/RIF - in un'ottica di tutela dell'utenza e al fine di assicurare il principio generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto dalla normativa vigente - l'Autorità ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019

-n. 303/2019/R/RIF, in considerazione della necessità di “coniugare le iniziative avviate dall'Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all'anno 2020”, e al fine di “accrescere l'efficacia della regolazione di settore”, l'Autorità ha unificato “i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019”;

-n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamata la delibera di C.C. N.42 del 30/12/2019 con cui questo Consiglio Comunale sulla base delle citate deliberazioni dell'autorità regolatoria, prendeva atto della situazione normativa e dell'impossibilità di procedere con l'approvazione del nuovo Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: « *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*»

Visto il Decreto Legge n. 18/2020, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato ulteriormente rinviato al 31 luglio 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:« *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 30/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% come confermato dalla Provincia di Como con prot. 2571 del 22/01/2020;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente atto;

Con n. voti 7 favorevoli, n. voti 1 contro (Sig.Nati) espressi dai consiglieri presenti nei modi e nelle forme di legge e di 2 astenuti (Fasoli e . Manzoni) ;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare in via transitoria per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 30/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente;
3. Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 30/03/2019, verranno applicate le riduzioni tariffarie stabilite;
4. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Como con prot. 2571 del 22/01/2020;
5. Di riservarsi l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 entro il 31/12/2020 come stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 a decorrere dal 2021 per i successivi tre anni;
6. Di stabilire per l'anno 2020 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 30.03.2019 ed in rettifica a quanto deliberato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.12.2019 le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata: 16 ottobre 2020
 - seconda e rata unica: 16 novembre 2020

7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0 e contrari n. 0 espressi dai n. 10 Consiglieri presenti, resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO
DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Alta Valle Intelvi, 22-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO
DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Alta Valle Intelvi, 22-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Grandi Marcello

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 25-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Alta Valle Intelvi, 25-08-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2020

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Alta Valle Intelvi, 30-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nin Dott.ssa Mara

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coef di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coefi proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	78.820,00	0,84	701,00	1,00	0,513689053	45,73249546
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	255.645,00	0,98	2642,00	1,40	0,589315582	64,02349365
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	23757,00	1,08	205,00	1,80	0,660470212	82,31849183
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	15.972,00	1,16	138,00	2,20	0,709393931	100,61149
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.646,00	1,24	39,00	2,90	0,75831765	132,6242368
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.726,00	1,30	14,00	3,40	0,79501044	155,4904846

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.884,00	0,51	4,20	0,2667	0,2973	0,5640
04 - Esposizioni, autosaloni	1.050,00	0,43	3,55	0,2248	0,2513	0,4761
05 - Alberghi con ristorante	9.365,00	1,33	10,93	0,6954	0,7737	1,4691
06 - Alberghi senza ristorante	2.094,12	0,91	7,49	0,4758	0,5302	1,0060
07 - Case di cura e riposo	19.448,00	1,50	12,28	0,7843	0,8692	1,6535
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	1.184,00	1,13	9,30	0,5908	0,6583	1,2491
09 - Banche ed istituti di credito	216,00	0,58	4,78	0,3033	0,3384	0,6416
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	212,00	1,11	9,12	0,5804	0,6456	1,2259
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	218,00	1,52	12,45	0,7947	0,8813	1,6760
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchiere	2.425,44	1,04	8,50	0,5438	0,6017	1,1454
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.255,00	1,16	9,48	0,6065	0,6710	1,2776
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	6.856,00	0,91	7,50	0,4758	0,5309	1,0067
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	580,00	1,09	8,92	0,5699	0,6314	1,2013
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.798,28	4,42	19,83	2,3110	1,4037	3,7147
17 - Bar, caffè, pasticceria	2.460,02	1,83	14,91	0,9568	1,0554	2,0122
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi allm.	1.600,60	2,38	19,55	1,2444	1,3838	2,6283